

J.E. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITA

20 OTT. 2003

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 474 del 17 OTT. 2003

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Appello sentenza Tribunale BN 1520/03 –
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilatre il giorno dieci del mese di OTTOBRE presso la
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

ASSESSORE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che

con sentenza n.1520/03 Tribunale di Benevento notificata in data 22.9.03 veniva accolta l'azione promossa dall'impresa lasio Fedele per la condanna della convenuta Amministrazione di somme ritenute dovute in virtù di appalto commesso con contratto del 2.10.74;

con determina n. 456/1/2003 si procedeva alla proposizione di appello avverso tale sentenza;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa in appello alla sentenza n.1520/03 Tribunale BN e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.456/1/2003;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.456/1/2003 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso da questa Amministrazione avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 1520/03 resa tra l'impresa lasio Fedele e la Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 205 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 20 OTT. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannello)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 OTT. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

6 NOV. 2003

Il IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 6 NOV. 2003.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 6 NOV. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio Iannello)

Copia per (2 copie)
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 Nucleo di Valutazione

il	<u>8775</u>	prot. n.	<u>ES. 1435</u>
il	<u>28.10.03</u>	prot. n.	<u>7.11.03</u>
il		prot. n.	
il		prot. n.	
il		prot. n.	

Prot. 4083/22 S. 03
M

1520/03

COPIA

SENTENZA CIVILE N.

016858

Avv. CLINO BOCCHINO
Via G. Toma, 8 - ☎ 0824/310551-310003
82100 BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 1520/03
R.G. 1556/80
Cron. 2584/c
Rep. 2092

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della Sezione Stralcio presso il Tribunale di Benevento dott.
NAZZARENO MIELE ha emesso la seguente

OGGETTO:
Pagamento

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1556 / 1980 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del
12.02.2002, avente ad oggetto: PAGAMENTO

TRA

IASIO FEDELE, nato ad Apice il 20.3.1930, quale titolare dell'omonima impresa di
costruzioni corrente in S.Nicola Manfredi (BN) ed elettivamente domiciliato in
Benevento alla via G. Toma n. 8, presso lo studio dell'avv. Clino Bocchino, dal quale
è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Bruno Imperato, in forza di procura
rilasciata a margine dell'atto di citazione;

ATTORE



E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione in Benevento piazza Castello, rappresentata e difesa dall'avv. Candido Volpe, in esecuzione di delibera di G.P. n. 628/99 e della determina n. 148/9 del 3.4.2001 e giusta mandato conferito a margine della comparsa di costituzione e risposta del 3.4.2001 con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Provinciale di Benevento in via Calandra, in sostituzione dell'avv. Vernilli Leonardo;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 12.02.2002, che qui si abbiano per interamente riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5.11.1980, Iasio Fedele, nella qualità, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente p.t., chiedendo che fosse condannata al pagamento:

- a) della somma di Lire 10.747.000 quale residuo di sorta capitale, oltre IVA sull'importo liquidato nel certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dall'ing. Capo il 22.10.1977, oltre interessi legali e moratori, a norma degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16.7.1962 n. 1063;
- b) dell'importo delle ritenute di garanzia a suo tempo effettuate dalla Amministrazione Committente nel momento del pagamento delle somme liquidate negli stati di avanzamento dei lavori, e da restituirsi all'esito del collaudo, oltre interessi moratori;
- c) della somma di Lire 2.021.851 a titolo di revisione prezzi delle opere contabilizzate negli stati di avanzamento, oltre interessi moratori, ai sensi della legge innanzi citata;
- d) dell'importo, da precisarsi in corso di causa, corrisposto dall'impresa istante, a titolo di rinnovo della polizza fideiussoria, che poteva essere estinta solo all'esito del collaudo, mai eseguito dalla convenuta Amministrazione;
- e) delle spese ed onorari del giudizio.

Deduceva l'attore che con contratto del 2.10.1974, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, gli aveva commesso l'appalto dei lavori di " ammodernamento della strada provinciale Cusano Mutri - Pietraroia (tratto dalla progressiva di Km. 2+800 a Km. 5+389) ", per l'importo di Lire 47.233.379; che le opere appaltate, a seguito di varie sospensioni richieste dalla committente, erano state portate a termine in data 22.10.1977, come risultava dal verbale di ultimazione redatto e sottoscritto dall'ing. Capo dr. Fucci; che erano stati dall'Amministrazione Provinciale emessi due certificati di pagamento, il primo di Lire 18.720.000, regolarmente incassato, ed il secondo di Lire 25.910.247, oltre IVA; che su quest'ultimo erano state versate soltanto Lire 18.790.000, per cui l'istante andava in credito di un residuo per sorta

capitale di Lire 10.747.000, delle ritenute in garanzia, della revisione prezzi, e del rimborso dei costi di polizza fideiussoria, oltre gli interessi legali e moratori, per l'inadempienza della committente.

Incardinatasi la lite, la convenuta Amministrazione Provinciale contestava la domanda solo formalmente e ne chiedeva il rigetto, adducendo che la responsabilità del mancato pagamento, era ascrivibile all'impresa Iasio, per aver "omesso l'accantonamento della percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, dichiarando di averla corrisposta direttamente ai lavoratori".

Nel corso dell'istruttoria era espletata C.T.U, e versata documentazione in atti. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ed innanzi richiamate, la causa, pervenuta a questa Sezione Stralcio ex lege 276/97, era assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico che l'Amministrazione convenuta non ha contestato la creditoria fatta valere dall'attore, ma ha giustificato il proprio comportamento omissivo con la presunta irregolare posizione dell'attore nei confronti della Cassa Edile. Se inizialmente era forse sostenibile la condotta tenuta dalla committente, successivamente appare illegittima, dopo la sistemazione operata dall'impresa, come emerge dalla documentazione allegata dall'ing. Nobile alla sua relazione tecnica d'ufficio. Dalla stessa si rileva che l'attore va in credito della somma di Lire 10.747.000, per residuo credito dei lavori eseguiti; di Lire 2.021.851 per revisione

prezzi, e Lire 2.361.388 per svincolo delle ritenute di garanzia, **complessivamente Lire 13.810.986**. Oltre ai suddetti importi vanno riconosciuti all'imprenditore gli interessi legali e moratori, stabiliti dalla legge n. 741/81 all'art. 5 1° comma, e dal D.P.R. 1063/62 all'art. 35 1° comma.

Il calcolo effettuato dal C.T.U. è corretto, e quindi condivisibile nell'impostazione e nel risultato, per cui oltre alle somme innanzi indicate, vanno liquidate all'attore interessi di mora sulla rata di saldo lavori di Lire 25.910.247 dal 22.10.78 al 30.6.79, e sul residuo credito lavori di Lire 9.427.747 dal 1°/7/1979 al 31.12.1999 **per complessive Lire 29.389.314**; nonché interessi di mora sulla revisione prezzi e svincolo delle ritenute di garanzia dal 22.10.1978 al 31.12.1999 **per complessive Lire 13.383.679**.

In conclusione all'attore, in accoglimento della domanda, deve essere riconosciuto un credito per complessive **Lire 56.583.979 pari ad € 29.223,19**, oltre gli interessi legali e moratori dal 1.1.2000 al soddisfo sulla somma di Lire 13.810.986, da calcolarsi secondo la normativa dettata dall'art. 5 1° comma legge 741/81 e dall'art. 35 1° comma del d.p.r. 1063/62. Non sono invece riconoscibili e liquidabili, per mancanza di prova, gli importi invocati per gli oneri sostenuti per tenere in vita la polizza fideiussoria, d'altra parte non più richiesti nelle conclusioni rassegnate.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della soccombente e liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori costituiti per fattane anticipazione.

P.Q.M.


Il Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio - in persona del giudice unico dr. Nazzareno Miele, ogni altra istanza, richiesta, eccezione, difesa respinte, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta con atto di citazione notificato il 5.11.1980, da Iasio Fedele, quale titolare dell'omonima impresa di costruzioni, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., così decide:

1. In accoglimento della domanda attoria, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di Lire 56.583.979 pari ad € 29.223,19, oltre interessi da calcolarsi, come in motivazione; sull'importo di Lire di Lire 13.810.986 pari ad € 7.132,78, a partire dal 1.1.2000 al soddisfo;
2. Condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea delle spese del giudizio, che distrae a favore degli avv.ti Clino Bocchino e Bruno Imperato, e che liquida in complessivi € 3.513,30, di cui € 313,30 per spese, € 1.200,00 per diritti, e € 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali, IVA e C.N.A.P.A. come per legge, ed oltre alle spese di C.T.U. così come liquidate.

Così deciso in Benevento, addì 30 maggio 2003

IL G.O.A.

Dr. NAZZARENO MIELE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 30 LUG. 2003

IL CANCELLIERE (C1)

IRENNA Clorinda

